

{mosimage} Leggi di seguito il D.M. **Finanze** "Attività non consentite ai dipendenti del **Ministero delle finanze**

con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno " ...

Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-05-1999

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1999

Attività non consentite ai dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. (GU n. 117 del 21-5-1999)

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

di concerto con

### IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha previsto la possibilità di costituire per il pubblico impiego rapporti di lavoro a tempo parziale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, che regola il rapporto di lavoro a tempo parziale;

Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;

Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri;

Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha modificato la preesistente disciplina dell'istituto;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale ha, tra l'altro, aggiunto il comma 58-bis all'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996;

Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Considerato che, ai sensi della citata normativa, occorre che le amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, non sono, in ogni caso, consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;

Decreta:

Art. 1.

1. Tutti i dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, non possono esercitare l'assistenza

tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, la rappresentanza legale nelle cause tributarie civili e penali nonché la rappresentanza o assistenza dei contribuenti nei rapporti di carattere tributario e ipocatastale dinanzi agli uffici finanziari.

2. E' fatto altresì divieto al personale di cui al comma 1 di svolgere qualsiasi attività, in qualsiasi forma, di consulenza, assistenza, rappresentanza o difesa tributaria o legale nelle materie di competenza dell'amministrazione finanziaria.

### Art. 2.

1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno e' in particolare inibito lo svolgimento delle seguenti attività:

a) per il personale appartenente al contingente del Dipartimento delle entrate: attività proprie dei ragionieri e periti commerciali, dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, nonché attività di servizi contabili e di elaborazione dati, di informazione commerciale e servizi investigativi;

b) per il personale appartenente al Dipartimento del territorio: attività autonoma e subordinata di progettazione e direzione lavori edili esclusa l'attività di progettazione dell'abitazione propria e dei familiari; attività autonoma e subordinata riguardante consulenze tecniche relative a lavori edili e perizie estimative che si trovino in corso di espletamento presso gli uffici tecnici erariali o gli uffici del territorio; attività autonoma e subordinata riguardante aggiornamento o revisione di mappe catastali; attività autonoma e subordinata connessa alla classificazione censuaria dei terreni e delle unità immobiliari urbane; attività autonoma e subordinata inerente alla determinazione, ai fini fiscali, dei redditi dei terreni e degli immobili urbani; attività autonoma e subordinata riguardante la trattazione delle formalità di trascrizione, iscrizione, innovazione e annotazione delle imposte ipotecarie; attività autonoma e subordinata relativa ad operazioni di triangolazione, di poligonazione e di livellazione, di rilevamento ed aggiornamento topografico; attività riguardante la resa ed acquisizione dei servizi presenti nelle tabelle delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previste all'art. 10, rispettivamente commi 12 e 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; la sottoscrizione di documenti tecnici ed amministrativi in qualità di tecnico incaricato ovvero la rappresentanza di soggetti obbligati alle documentazioni riguardanti gli adempimenti in materia ipocatastale; qualunque attività autonoma che possa comportare, direttamente o indirettamente, la violazione del segreto d'ufficio;

c) per il personale del Dipartimento delle dogane e imposte

indirette: ragioniere e commercialista, nonché ogni attività commerciale o di servizio collegata agli scambi internazionali di merci, movimentazioni internazionali di persone e commercializzazione di prodotti soggetti ad accise.

Art. 3.

1. I competenti uffici del Ministero delle finanze, nei contratti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli articoli precedenti.

2. L'amministrazione finanziaria provvede alla valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati dalle ipotesi di incompatibilità descritte negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1999

Il Ministro delle finanze

Visco

Il Ministro per la funzione pubblica

Piazza

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1999

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 216 !!! e per scorrere tutte le news precedenti di [www.avvocati-part-time.it](http://www.avvocati-part-time.it) clicca su **Notizie** nella colonna di sinistra. Raggruppate per argomenti troverai le notizie più interessanti per avvocati part time, lawyers part time (e aspiranti tali) ma anche per ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea che sia abilitata ad esercitare le proprie attività professionali facendo uso di uno dei seguenti titoli professionali di cui alla direttiva 98/5/CE: avocat / advocaat / rechtsanwalt (Belgio); advokát (Repubblica ceca); advokat (Danimarca); rechtsanwalt (Germania); vandeadvokaat (Estonia); dikegòros (Grecia e Cipro); abogado / advocat / avogado / abokatu (Spagna); avocat (Francia); barrister / solicitor (Irlanda); avvocato (Italia); zverinats advokats (Lettonia); advokatas (Lituania); avocat (Lussemburgo); ügyvéd (Ungheria); avukat / prokuratur legali (Malta); advocaat (Paesi Bassi); rechtsanwalt (Austria); adwokat radca prawny (Polonia); advogado (Portogallo); odvetnik / odvetnica (Slovenia); advokát / komercny pravnik (Slovacchia); asianajaja / advokat (Finlandia); advokat (Svezia); advocate / barrister / solicitor (Regno Unito) !!! ☐